

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N 925</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POTI, FIANDROTTI, TEMPESTINI**

*Presentata il 3 novembre 1983*

**Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 20 maggio 1982, n 270 (immissione in ruolo del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica) ha previsto nel titolo III delle norme transitorie l'immissione in ruolo del personale docente che ha già prestato servizio nella scuola. Dette norme, estremamente complesse, in considerazione della molteplicità delle categorie operanti nella scuola e della multiformità delle posizioni individuali esistenti, sono estremamente articolate allo scopo di tenere conto dell'esigenza della salvaguardia di medesimo livello di posizioni paritarie.

Il disegno così perseguito dal legislatore non è stato perfettamente realizzato.

Sono individuabili delle disposizioni nella legge (quali gli articoli 46 e 39 concernente l'immissione in ruolo del personale delle libere attività complementari (LAC) e di altre categorie, nonché l'arti-

colo 37 riguardante gli insegnanti non abilitati) che garantiscono meccanismi di immissione in ruolo i quali determinano una notevole disparità di trattamento nei confronti di alcune categorie di personale già da tempo in servizio nella scuola, anche con titoli superiori.

Ciò riguarda da una parte gli insegnanti che hanno conseguito il titolo di abilitazione e che hanno lavorato a lungo nella scuola pur senza ottenere il riconoscimento formale di tale loro attività sotto forma di incarico, dall'altra parte, discrimina gli insegnanti che, impossibilitati a conseguire l'abilitazione ai sensi della legge 14 luglio 1974, n 358, perché ancora sformiti del necessario titolo di studio, non hanno avuto, a causa del vuoto legislativo in materia, l'opportunità di conseguirla che in tempo recentissimo in forza dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n 270

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Questi insegnanti subiscono dalla parzialità della citata legge n. 270 un danno morale oltre che materiale in quanto, pur sforniti di abilitazione, hanno prestato servizio nella scuola negli anni a partire dal 1976/77 fino a ricoprire cattedre e qualifica di supplenti annuali nominati dai provveditori e continuano a ricoprire, perché effettivamente vacanti, tali cattedre e posti negli anni successivi 1982/83 e 1983/84.

A questi insegnanti, ai quali già mal si adatta la qualifica di supplenti, viene data finalmente l'opportunità di conseguire l'abilitazione ma al tempo stesso vengono negati i benefici della legge, mentre le cattedre e i posti che oggi essi ricoprono a pieno titolo vengono conservati per un futuro concorso, al quale molti di essi non potranno partecipare perché all'epoca avranno superato i previsti limiti di età.

Si tratta, come è facile vedere, di una disparità di trattamento che non solo si collega a situazioni sostanzialmente diverse, bensì ad elementi formali che non consentono di superare l'obiezione che può farsi di violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

In effetti, mentre gli articoli sopra citati (articoli 46, 39, 37) prevedono ipotesi di immissione automatica in ruolo, l'articolo 38 stabilisce che gli abilitati che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole se-

condarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole ed istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno diritto ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario oppure ad una immissione in ruolo nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986.

Si tratta, come è evidente, di una grave ingiustizia che il legislatore è tenuto a colmare al più presto e pertanto, a interferire nei meccanismi di immissione in ruolo già previsti dalla legge, si propone di portare a parità di condizioni il personale considerato dall'articolo 38, aggiungendovi anche il restante personale abilitato che possa provare l'effettivo svolgimento del servizio.

Sono state disciplinate tre ipotesi: quella dei docenti contemplati nell'articolo 38 (articolo I); quella dei docenti che, pur forniti del titolo di abilitazione, non possono vantare lo svolgimento del servizio per periodi superiori ai 180 giorni; quella dei docenti abilitati ex articolo 76, che continuano a prestare servizio con la qualifica di supplenti annuali nell'anno scolastico 1983/84.

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79, 1979-80, 1980-81, un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento delle predette scuole ed istituti nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere immessi in ruolo in ambito provinciale con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982, nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie provinciali degli aspiranti agli incarichi e supplenze per il biennio 1982-83 1983-84 ».

**ART. 2.**

Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dai seguenti:

« Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che abbiano svolto servizio nell'anno scolastico 1980-81 ed in altri due anni del sessennio precedente al 10 settembre 1980, pur senza raggiungere in tali anni 180 giorni di servizio, hanno titolo ad essere immessi in ruolo nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili in ambito provinciale nell'ordine in cui sono col-

locati nelle graduatorie provinciali per il biennio 1982-83 e 1983-84, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-85.

Gli insegnanti di cui al precedente comma hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario ».

#### ART. 3.

All'articolo 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il personale docente ed educativo di cui ai capi I, II, III, V, del precedente titolo III, nominato supplente annuale con nomina del provveditore nell'anno scolastico 1981/82 e successivamente in servizio con lo stesso tipo di nomina negli anni scolastici 1982/83 e 1983/84, che abbia comunque conseguito l'abilitazione, ai sensi dell'articolo 76 è immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 10 settembre 1984.

E altresì immesso in ruolo il personale docente di cui al precedente comma e con le modalità di detto comma, che sia stato ammesso con riserva alla sessione riservata d'esame ai sensi degli articoli 35 e 76 ed abbia conseguito l'abilitazione ».

#### ART. 4.

I docenti sforniti di abilitazione, nominati supplenti dai provveditori nell'anno 1981/82 e che siano rimasti in servizio negli anni 1982/83 e 1983/84, sono immessi nei ruoli a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in cui conseguono l'abilitazione, mediante concorso che è indetto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.